

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense (ADDF), tra Avvocati cultori di deontologia e disciplina Forense, iscritti in uno degli albi professionali e/o che abbiano svolto o svolgano la funzione di Consigliere di Disciplina Forense o di Consigliere Nazionale Forense.
2. L'Associazione è apartitica, apolitica, democratica e non ha scopi di lucro.
3. L'Associazione ha sede in Roma, via Panama n. 12, e potrà costituire articolazioni a livello locale.
4. Tutte le convocazioni degli associati e/o di tutti gli associati investiti di cariche associative, per necessità, e/o esigenze statutarie legate a elezioni e/o votazioni o convocazioni dei Direttivi indicati nel presente statuto, possono essere effettuate a mezzo e-mail, telefonicamente e/o verbalmente, ed infine, con qualsivoglia altro mezzo equipollente.
5. Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

ART. 2 - Scopo

1. L'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense persegue lo scopo della promozione e divulgazione di studi, ricerche giuridiche e culturali in tema di deontologia, procedimento disciplinare e ordinamento forense, anche collaborando con enti, organismi e istituzioni forensi e fornendo propri contributi di studio e documentazione.
2. Segnatamente, essa propone e promuove:
 - a) lo studio, la divulgazione, la conoscenza e l'effettiva realizzazione dei principi e delle regole deontologiche forensi che rappresentano l'identità e la credibilità dell'Avvocatura italiana, salvaguardandone l'immagine;
 - b) l'affiancamento alle attività delle istituzioni e associazioni forensi per l'attuazione, lo sviluppo e l'avanzamento della preparazione, della competenza e della qualità degli avvocati in ambito deontologico disciplinare e di ordinamento forense;
 - c) la realizzazione e l'organizzazione di seminari, corsi di specializzazione, corsi di studio e convegni per l'aggiornamento e la qualificazione delle conoscenze professionali, in tema di deontologia, procedimento disciplinare e ordinamento forense;
 - d) l'organizzazione di conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare gli scambi di studio ed esperienze fra avvocati e magistrati e fra gli avvocati e altri liberi professionisti;
 - e) la pubblicazione e diffusione di studi e ricerche trattate;
 - f) l'instaurazione di rapporti, anche in regime di convenzione, con associazioni forensi, enti pubblici, privati e società, nazionali e internazionali, per condividere, diffondere e fornire il proprio contributo esperienziale in tema di deontologia, procedimento disciplinare e ordinamento forense.

ART. 3 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense è costituito dalle quote versate dai soci, da contributi devoluti da terzi e da beni acquisiti, anche per lasciti o donazioni.

ART. 4 - Soci e quote

1. L'Associazione si compone di:
 - a. soci fondatori

b. soci ordinari

c. soci sostenitori e/o benemeriti,

d. soci d'onore scelti tra personalità insigni e personalità della cultura forense.

2. Solo i soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote, sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

3. I soci e/o gli enti, sostenitori e/o benemeriti, vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono iscritti all'Associazione, previo versamento di una speciale quota annuale di iscrizione, determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

4. I soci d'onore sono cittadini, anche non avvocati, che, per loro particolari meriti e/o benemeritenze, vengono insigniti del titolo e iscritti nell'apposito "Albo dei Soci d'Onore" istituito presso il Consiglio Direttivo, a seguito di votazione a maggioranza effettuata dal Consiglio Direttivo. La nomina e l'iscrizione nell'"Albo dei Soci d'Onore" è ad vitam; tali soci sono esentati dal pagamento di contributi e/o quote associative, ma possono effettuare versamenti a titolo di contributi, di qualsiasi entità, a loro piacimento; ove essi partecipino a riunioni societarie, possono esprimere solo "pareri consultivi".

ART. 5 - Requisiti soggettivi e oggettivi dei soci

1. Decade dalla qualifica di socio fondatore, socio ordinario e/o socio sostenitore nonché, conseguentemente, da membro del Consiglio Direttivo (o altra qualifica dell'organo di indirizzo politico dell'Associazione), l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato colpito da sanzione disciplinare deontologica superiore all'avvertimento in via definitiva e/o da condanna definitiva a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.). L'assunzione della qualifica di socio fondatore, socio ordinario e/o socio sostenitore nonché, conseguentemente, della carica di componente del Consiglio Direttivo (in generale dell'organo di indirizzo politico dell'Associazione) è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi dell'art. 2387 codice civile.

2. Gli avvocati e i cultori di deontologia e disciplina forense, iscritti in uno degli albi professionali e/o che abbiano svolto, o svolgano, la funzione di Consigliere di Disciplina Forense o di Consigliere Nazionale Forense potranno far parte dell'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense su domanda, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino o copia del certificato di iscrizione all'albo o apposita auto-dichiarazione attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi del presente articolo, necessari per poter partecipare all'Associazione.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso dell'associato, e comporta l'osservanza del presente statuto, del regolamento interno, che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e dallo stesso adottato a maggioranza assoluta, e delle deliberazioni degli organi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in cui è presentata.

4. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che nella prima seduta utile delibera l'iscrizione, valutati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione stessa.

5. L'iscrizione obbliga il socio al pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di socio si perde per decadenza, recesso o per esclusione.

L'esclusione viene deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi e precisamente:

nei confronti dell'associato che persegue scopi in contrasto con quelli propri

dell'Associazione o che tenga una condotta nella vita privata tale da ledere la dignità, il decoro ed il prestigio del professionista e della categoria.

Gli associati, che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

7. La delibera di esclusione o di decadenza è impugnabile dinanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. La decisione del Collegio dei Probiviri, può essere impugnata secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto.

8. La cancellazione dall'albo professionale a domanda dell'avvocato per raggiunti limiti d'età, e/o per invalidità, non è causa di perdita della qualità di socio dell'Associazione.

9. Al socio è fatto divieto di perseguire scopi contrari a quelli dell'Associazione e/o comportamenti contrari all'etica professionale.

ART. 6 - Sede

L'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense ha sede legale nella Città di Roma alla Via Panama n. 12.

Le riunioni e gli incontri degli organi si terranno in Roma o in altra sede stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale non comporta modificazione dello statuto e potrà essere adottata dal Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate con modalità da remoto, utilizzando idonea piattaforma che garantisca misure tecniche atte a preservare la riservatezza della riunione e la tutela dei dati personali dei partecipanti e la riunione sarà valida a condizione che:

- (i) il sistema di tele/videoconferenza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- (ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea (anche attraverso l'assistenza di altri soggetti) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i risultati della votazione;
- (iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale;
- (iv) tutti i partecipanti siano in condizione di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale.

ART. 7 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo del quale fanno parte il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere,
- il Collegio dei probiviri,
- il Comitato Scientifico, al quale potranno essere chiamati a far parte gli stessi associati quali studiosi della materia, nonché giuristi, docenti universitari, magistrati e persone che possano dare un insigne contributo scientifico.

ART. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e fondatori in regola con il pagamento delle relative quote, che hanno paritario diritto di voto.

2. Può essere indetta un'Assemblea straordinaria per deliberare su questioni di preminente interesse dell'Associazione; la convocazione dell'Assemblea

straordinaria, come anche quella dell'Assemblea ordinaria, deve essere comunicata con 30 giorni di preavviso ridotti sino a 7 giorni nei casi di assoluta urgenza così come valutato dal Presidente; l'Assemblea straordinaria può essere convocata anche ove l'ordine del giorno sia sottoscritto dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare il presente statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. L'Assemblea si riunisce ogni quattro anni, entro la fine del mese di giugno, per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo scelti tra i soci fondatori e ordinari.

4. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea può svolgersi tramite mezzi di comunicazione a distanza - tele/videoconferenza, piattaforme, zoom eccetera - a condizione che ciò sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria). L'Assemblea tenuta con mezzi di comunicazione a distanza è valida a condizione che:

(i) il sistema di tele/videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a distanza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;

(ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea (anche attraverso l'assistenza di altri soggetti) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i risultati della votazione;

(iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale;

(iv) tutti i partecipanti siano in condizione di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale;

(v) vengano garantite misure tecniche atte a preservare la riservatezza della riunione e la tutela dei dati personali dei partecipanti.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 9 componenti. Questi nominano, al loro interno, il Presidente, due Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In sede di costituzione dell'associazione, per il primo quadriennio, i soci fondatori nomineranno il Consiglio Direttivo, direttamente determinandone le cariche e le funzioni.

2. Il Consiglio Direttivo, così nominato, alla prima riunione, nominerà i componenti del Collegio dei Proviviri e del Comitato Scientifico.

3. Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti interni e nomina i componenti del Comitato Scientifico, i componenti del Collegio dei Proviviri e, su proposta del Presidente, i soci d'onore.

4. In sede di costituzione i soci fondatori stabiliscono l'ammontare della quota associativa di iscrizione.

Per le eventuali adesioni nel corso del primo esercizio, il contributo sarà deliberato nella prima riunione dal Consiglio Direttivo. Per gli esercizi successivi, la quota di iscrizione verrà determinata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio sociale.

5. In via straordinaria, per eventi di particolare rilevanza nell'interesse dell'associazione, il Consiglio Direttivo potrà richiedere ai soci contributi spontanei ulteriori.

6. Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso ai componenti di almeno 10 gg. prima; nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di tre giorni e la seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea; i componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta; nell'ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - Il Presidente, i Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi; dura in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente eletto; presiede l'Assemblea, nonché il Consiglio Direttivo. Esso è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo. Alla cessazione del suo mandato entra a far parte, di diritto, quale membro dei componenti del Consiglio Direttivo per il solo primo quadriennio successivo, con diritto di voto.

2. Il Vice Presidente, più anziano d'iscrizione, in assenza del Presidente, presiede l'Assemblea dei componenti il Consiglio, affianca o sostituisce il Presidente, in caso di temporaneo impedimento di questi.

3. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'Associazione ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione. Il Segretario, in caso di suo temporaneo impedimento, di concerto con il Presidente, nomina un suo sostituto, che può essere scelto, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo, ma sempre e comunque tra i soci dell'Associazione.

4. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione, tiene la contabilità, riceve le quote degli associati e ne rilascia le relative quietanze, redige i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 11 - Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tra i quali questi eleggono il Presidente; la carica è incompatibile con qualunque altra carica nell'Associazione; esso dura in carica per i quattro anni di mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato; i componenti il Collegio dei probiviri sono rieleggibili solo per un altro quadriennio e comunque sino all'insediamento del nuovo Collegio dei probiviri.

2. Il Collegio dei probiviri, convocato dal suo Presidente, delibera, su ricorso motivato dell'interessato, in merito a questioni poste dagli organi dell'Associazione o da qualsiasi socio che vi abbia interesse e ha il compito di dirimere ogni

questione che possa insorgere tra i componenti del Consiglio Direttivo, e ogni altra questione tra gli associati e l'Associazione.

3. Il Collegio dei probiviri esercita funzioni di controllo sul rispetto dello statuto, vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete; dirime eventuali controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione;

4. Il Collegio dei Probiviri decide, con provvedimento motivato e adottato a maggioranza assoluta dei componenti entro sessanta giorni dalla domanda, sentite le parti, in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza ed esclusione e/o di rigetto della domanda di iscrizione a socio dell'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense deliberati dal Consiglio Direttivo.

5. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'associato deve ricorrere al tentativo di conciliazione previsto dall'Organismo di Mediazione Forense di Roma e, nel caso in cui il tentativo fallisca, potrà attivare procedura di arbitrato, solo per controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. L'arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, deciderà secondo diritto.

ART. 12 - Disposizioni finali

1. Modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea, con le maggioranze previste all'articolo 8 del presente Statuto.

2. Ogni esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascuno anno solare. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo viene convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

4. Per quanto non espressamente compreso nel presente statuto si rimanda alle norme di legge in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Copia conforme all'originale che si rilascia ad usi consentiti.

Roma addì 24.7.2023